

“ASSOCIAZIONE XLESTRADE”

STATUTO SOCIALE

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Associazione di promozione sociale:

“XLESTRADE”

Art. 2 – SEDE

L'Associazione ha Sede legale in **Torino**.

La variazione della sede nell'ambito del Comune non costituisce modifica statutaria.

Art. 3 – SCOPI

L'Associazione non persegue finalità di lucro e nasce come unione spontanea di persone. La *mission* che persegue è la creazione di un contenitore all'interno del quale possano trovare spazio le associazioni che sostengono progetti di solidarietà in Italia e/o all'estero al fine di divenire punto di riferimento e di creare rete favorendo la reciproca conoscenza, l'aggregazione e la realizzazione di progetti comuni.

Art. 4 – ATTIVITÀ

Le attività poste in essere sono prevalentemente rivolte ai soci in un contesto di crescita, apertura e allargamento del progetto Xlestrade. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà:

- contattare i soggetti presenti sul territorio al fine di attivare una reciproca conoscenza e di favorire l'inserimento all'interno del progetto Xlestrade;
- promuovere gli eventi organizzati dalle associazioni coinvolte nel progetto;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione tra le differenti realtà presenti sul territorio;
- realizzare attività di sostegno e integrazione verso i soggetti più svantaggiati;
- realizzare attività a favore dell'integrazione tra culture diverse;
- svolgere iniziative di promozione delle realtà coinvolte nel progetto Xlestrade;
- sostenere e agevolare scambi internazionali, viaggi – studio, convegni e seminari in ambito europeo, incontri di esperienza di volontariato e di comunicazione attiva;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne;
- organizzare incontri, concorsi, partnership;
- instaurare legami, relazioni e collaborazioni con soggetti ed enti pubblici e privati;
- realizzare e promuovere attività di ricerca in ambito sociale e antropologico, nonché favorire l'incontro e il confronto di e tra studiosi, anche attraverso convegni e seminari;
- pubblicare e curare la stampa di periodici, notiziari e volumi riguardanti le realtà associative presenti sul territorio; realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto

necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione; promuovere e pubblicare fotografie e video dei soggetti coinvolti nel progetto;

- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini, promuovere la diffusione delle nuove tecnologie informatiche e multimediali;
- condurre e gestire impianti, compresa la somministrazione di alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti.

Art. 5 – AMMISSIONE DEI SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il Socio avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'associazione può in ogni caso assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto; b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il Socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il Socio interessato dal provvedimento si intende sospeso. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 – GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea Generale dei soci; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente; Il Collegio dei revisori dei conti (qualora eletto); I Comitati direttivi (qualora nominati).

Art. 8 – L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

Avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/e-mail/telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

1. elezione del Consiglio Direttivo;
2. proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
3. approvazione del rendiconto economico finanziario annuale predisposti dal Direttivo;
4. determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un Socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario e da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

1. approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
2. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei Soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a sette membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1. elegge il Presidente, il Vice-Presidente e nomina il Segretario anche al di fuori dei suoi membri;
2. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
3. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
4. redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico e finanziario; redige il bilancio preventivo;
5. ammette i nuovi Soci ed esclude i Soci; costituisce Comitati direttivi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

1. il Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso)
2. il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso)

3. il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso a anche al di fuori)

Art. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede.

Art. 11 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 12 – IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 13 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (qualora eletto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea Generale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

Art. 14 – I COMITATI DIRETTIVI (qualora nominati)

L'Associazione potrà costituire Comitati Direttivi disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto qualora ve ne sia l'esigenza. Potrà altresì costituire Comitati in luoghi diversi dalla propria sede legale in Italia e/o all'estero, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 15 – I MEZZI FINANZIARI

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionali;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; eredità, donazioni e legati;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 16 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 17 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. Il collegio sarà composto da due arbitri scelti dalle parti ed un terzo scelto di comune accordo dai due arbitri ovvero il Presidente del Tribunale di Torino.

Art. 18 – DURATA E SCIoglimento

La durata dell'Associazione è illimitata. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Art. 19 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.